



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Area Affari Istituzionali, Internazionali e Formazione

IL RETTORE

- visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, emanato in attuazione della legge 13 luglio 2015, n. 107, e in particolare l'art. 5, che ha definito i requisiti di accesso ai concorsi per posti di docente nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, limitandolo a coloro che posseggono, congiuntamente al titolo di studio universitario o accademico previsto dalla vigente normativa in materia di classi di concorso, anche 24 crediti formativi universitari o accademici nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie didattiche;
- visto il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e delle Ricerca 10 agosto 2017, n. 616, con il quale, in via di urgenza, sono stati definiti, in una prima fase transitoria, ai sensi del comma 4 dell'art. 5 del decreto legislativo 59/2017, i settori scientifico-disciplinari, gli obiettivi formativi, le modalità organizzative e gli eventuali costi a carico di coloro che sono interessati al conseguimento dei predetti 24 crediti;
- preso atto che l'art. 3 dell'anzidetto decreto ministeriale stabilisce che le istituzioni universitarie, eventualmente anche in consorzio o convenzione tra loro, devono istituire specifici percorsi formativi, anche differenziati per le classi concorsuali e per gruppi di esse, al fine di far acquisire le competenze richieste per l'accesso al concorso per posti di docente nella scuola secondaria di primo e di secondo grado;
- ravvisata la necessità di regolamentare l'istituzione e l'attivazione del percorso sopra citato;
- preso atto del parere espresso dal Senato accademico nella sua seduta del 17 ottobre 2017

DECRETA

è emanato il Regolamento per l'istituzione e l'attivazione del Percorso Formativo per l'acquisizione dei 24 crediti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, di cui al decreto legislativo 59/2017 e al decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 616/2017, il cui testo è allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

Il Regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sull'apposita pagina del sito web istituzionale dell'Università.

Milano, 20 ottobre 2017

IL RETTORE
(Gianluca Vago)
F.TO GIANLUCA VAGO

Decreti Rettore
3995/2017 del 26 / 10 2017



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Area Affari Istituzionali, Internazionali e Formazione

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'ATTIVAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO PER L'ACQUISIZIONE DEI 24 CREDITI NELLE DISCIPLINE ANTROPO-PSICO-PEDAGOGICHE E NELLE METODOLOGIE E TECNOLOGIE DIDATTICHE, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 59/2017 E AL DECRETO DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 616/2017

Art. 1 – Istituzione, attivazione e finalità

1. Ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e del decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 agosto 2017, n. 616, l'Università degli Studi di Milano (di seguito "Università") istituisce e attiva il Percorso Formativo per l'acquisizione delle competenze di base richieste come requisiti di ammissione al concorso nazionale pubblico, per titoli ed esami, per l'accesso al percorso FIT di cui al Capo II del predetto decreto legislativo (di seguito For24). Tali competenze, per complessivi 24 crediti (CFU), devono riguardare le discipline antropo-psico-pedagogiche e le metodologie e tecnologie didattiche.

2. Con l'attivazione del For24, l'Università garantisce la possibilità, con particolare riguardo al periodo transitorio, di soddisfare le richieste formative stabilite dall'articolo 5 commi 1b e 2b del decreto legislativo 59/2017, attraverso insegnamenti ordinari e discipline formative specifiche (DFS) negli ambiti: a) pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; b) psicologia; c) antropologia; d) metodologie e tecnologie didattiche. Le DFS saranno attivate di anno in anno e sviluppate coerentemente con quanto previsto dall'art. 3 e dagli allegati A, B, e C del D.M. 616/2017.

3. L'elenco delle DFS appositamente attivate e degli insegnamenti ordinari offerti dall'Università e riconosciuti coerenti, per settori scientifico-disciplinari, obiettivi e contenuti, con quanto stabilito dal DM 616/2017, sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Università alla pagina dedicata alla formazione insegnanti in ingresso, in tempo utile per la presentazione dei Piani di Studio previsti ai successivi artt. 3 e 4; l'elenco degli insegnamenti sarà aggiornato annualmente.

4. Il For24 ha la durata di un anno accademico e inizia, di norma, entro la fine del mese di novembre di ogni anno e termina il 30 settembre dell'anno successivo.

Art. 2 – Comitato per la Formazione degli Insegnanti (CO.F.I.)

1. Spetta al Comitato per la Formazione degli Insegnanti (CO.F.I.), costituito nell'ambito dell'Università, svolgere i seguenti compiti:

- a. definire il contenuto del For24, indicando gli insegnamenti per i quali gli interessati possono ottenere il riconoscimento e le DFS eventualmente da attivare, con l'individuazione dei relativi responsabili;
- b. valutare i Piani di Studio individuali nel rispetto delle disposizioni del DM 616/2107, e in particolare le attività formative pregresse per le quali gli interessati presentano richiesta di riconoscimento di crediti e l'ammissibilità nel Piano di Studio di insegnamenti ordinari previsti nell'offerta didattica dell'Università, diversi da quelli presenti nell'elenco indicato all'articolo 1 comma 3 del presente Regolamento.



Art. 3 – Iscrizione al percorso

1. Le iscrizioni al For24 saranno aperte, di norma, dal 20 ottobre al 20 novembre di ogni anno accademico.

2. Per iscriversi al For24 è necessario:

- presentare richiesta d'iscrizione secondo le modalità e le procedure stabilite dall'Amministrazione universitaria e rese note nella pagina web di cui al comma 3 dell'art. 1;
- corrispondere, all'atto dell'iscrizione, in via anticipata, una quota del contributo complessivo, la cui misura sarà determinata di anno in anno. Tale quota sarà successivamente integrata con il versamento della restante somma, calcolata tenendo conto del numero di crediti effettivo che ogni iscritto dovrà acquisire. I contributi da corrispondere all'Università per il For24 saranno comunque graduati sulla base dei criteri e delle condizioni di cui alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (art. 1, commi da 252 a 267); saranno esentati da qualsiasi pagamento, fatto salvo il pagamento di 16 euro per imposta di bollo dovuta da tutti, coloro che alla data di presentazione della domanda risultino iscritti a un corso di laurea, laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico dell'Università per l'anno accademico cui si riferisce il For24.

3. Tutti gli iscritti al percorso For24 dovranno successivamente presentare il rispettivo Piano di Studio seguendo le modalità e le procedure stabilite dall'Amministrazione universitaria, nel quale specificheranno le attività formative che intendono svolgere e le eventuali attività pregresse per le quali richiedono il riconoscimento.

Art. 4 – Organizzazione e struttura delle attività formative specifiche (DFS)

1. Le DFS sono strutturate su 6 o 9 CFU non divisibili. A ogni credito corrispondono 6 ore di attività didattica assistita.

2. Nell'ambito del percorso For24 sarà comunque garantita l'erogazione di almeno 4 insegnamenti o attività formative specifiche per almeno 6 CFU ciascuno, uno per ognuno dei 4 ambiti indicati all'articolo 1, comma 2, del presente Regolamento.

3. Le lezioni relative alle DFS, la cui frequenza è consigliata, si potranno svolgere anche in giorni prefestivi.

4. Ogni DFS si conclude con una prova finale con voto, volta a verificare il raggiungimento da parte dei discenti degli obiettivi formativi. Il superamento della prova è condizione necessaria per il conseguimento dei crediti relativi alla disciplina.

5. Per ogni DFS sono previsti 4 appelli di esame, il primo dei quali immediatamente successivo alla conclusione delle attività formative. Gli appelli saranno separati l'uno dall'altro da almeno 2 settimane, e il quarto appello si concluderà entro il 30 settembre dell'anno accademico di riferimento.

6. Il corsista che non superi la prova entro i 4 appelli previsti non avrà riconosciuto alcun credito formativo e potrà eventualmente riconsiderare l'attività formativa (se attivata) nell'anno accademico successivo, re-iscrivendosi al For24 con le medesime modalità esposte all'art. 3.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Area Affari Istituzionali, Internazionali e Formazione

7. Per sostenere la prova finale di una DFS, i corsisti devono:

- a) essere regolarmente iscritti al For24 nell'anno accademico corrispondente;
- b) essere in regola con il pagamento della contribuzione relativa alla specifica DFS.

Sono esentati dall'obbligo di cui al punto b) coloro che alla data di iscrizione al For24 risultino essere studenti di un corso di laurea, laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico dell'Università per l'anno accademico cui fa riferimento il For24.

Art. 5 – Presentazione e valutazione piani di studi individuali

1. Ogni corsista presenterà il proprio Piano di studio in conformità a quanto disposto dalla normativa richiamata dal presente Regolamento. In particolare, il Piano di Studio dovrà contenere attività formative per un totale di almeno 24 CFU, includendo almeno 3 degli ambiti specificati al comma 2 dell'art. 1, e precisamente: Pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione, Psicologia, Antropologia e Metodologie e tecnologie didattiche, ciascuno con almeno 6 crediti.

2. Per quanto riguarda l'ambito delle Metodologie e tecnologie didattiche, il Piano di Studio potrà prevedere attività formative, diversificate a seconda della classe di concorso, concernenti le metodologie e tecnologie didattiche per gli specifici insegnamenti, secondo quanto previsto dall'allegato C al D.M. 616/2017.

3. Nella compilazione del Piano di Studio ciascun corsista dovrà tener presente:

1. che non verranno accettati né certificati esami con un numero di CFU inferiore a 3;
2. che non più di 12 CFU del percorso potranno essere acquisiti o essere stati acquisiti con modalità telematiche;
3. che il percorso individuale dovrà essere articolato in ottemperanza alla condizione riportata al comma 1 del presente articolo.

4. Qualora il corsista richieda il riconoscimento di crediti pregressi ottenuti presso una università diversa dall'Università di Milano, sarà necessario allegare una dichiarazione dell'Università che ha rilasciato i crediti, dalla quale emerga la corrispondenza dei contenuti dell'attività formativa al dettato del DM 616/2017 e nella quale sia espressamente specificato:

- il numero dei CFU acquisiti;
- la modalità – telematica o meno – con la quale i CFU sono stati acquisiti;
- il voto di profitto e la data di registrazione.

Art. 6 – Certificazione del percorso formativo

1. I Piani di Studio che soddisfano i requisiti di cui al presente Regolamento, e che contemplano solo attività formative presenti nell'elenco menzionato nell'articolo 1 comma 3, sono automaticamente accettati.

2. I Piani di Studio che contengono la richiesta di riconoscimento di crediti pregressi o attività formative differenti da quelle presenti nell'anzidetto elenco dovranno essere approvati dal Comitato per la Formazione degli Insegnanti, che ne valuterà la coerenza, per settori scientifico-disciplinari, obiettivi e contenuti, con quanto previsto dall'art. 3 e dagli allegati A e B e C del D.M. 616/2017. Il CO.F.I. esprimerà il suo parere entro un mese dalla presentazione del Piano di Studio.

3. In caso di parere negativo, il CO.F.I. indicherà le attività formative da includere nel Piano di Studio, individuandole tra quelle presenti nell'elenco menzionato al precedente art. 1, comma 3.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Area Affari Istituzionali, Internazionali e Formazione

Art. 7 – Certificazione del percorso formativo

1. Per ottenere la certificazione del raggiungimento dei previsti obiettivi formativi, il corsista dovrà acquisire i 24 CFU previsti nel proprio Piano di Studio entro e non oltre il 30 settembre dell'anno accademico di iscrizione al For24.

2. Il corsista che non ottemperi all'obbligo di cui al comma 1 non potrà ricevere la certificazione del raggiungimento delle competenze richieste per poter essere ammesso al concorso per l'accesso al percorso FIT introdotto dal decreto legislativo 59/2017, ma soltanto la certificazione del completamento delle eventuali DFS di cui ha superato la prevista prova finale.

Art. 8 – Riconoscimento delle attività formative specifiche nei corsi di studio dell'Università

1. Ai sensi dell'art.4 comma 2 del D.M. 616/2017, per gli studenti dei corsi di studio dell'Università che si iscrivono per la prima volta al percorso For24 la durata normale del corso di studio frequentato può essere aumentata di un semestre.

2. Gli studenti dei corsi di studio dell'Università che acquisiscono, tramite il superamento della relativa prova finale, i crediti di una o più delle DFS del For24 possono chiederne il riconoscimento come crediti curriculari per il proprio corso di studio, all'interno di un Piano di Studio, eventualmente individuale. La richiesta deve essere indirizzata al competente Collegio didattico, che valuterà se accoglierla in base alla coerenza con il progetto formativo del corso.

Art. 9 – Norme finali

1. Il presente Regolamento è approvato dal Senato accademico ed è emanato con decreto del Rettore.

2. Il Regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sull'apposita pagina del sito web istituzionale dell'Università.